

“Aggravamento” o “Nuova Malattia” di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale per superare i limiti posti dall’art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P.

Adriano Ossicini Antonella Miccio¹

In un precedente lavoro dal titolo:“*Modalità, criteriologia, validità della revisione ex. art.80 e art.83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*” gli autori² concludevano con l’affermazione “*In conclusione sembrerebbe che, finalmente, dopo oltre quaranta anni l’interpretazione degli art.80 e 83 del T.U. (o 137 in caso di M.P nota) abbiamo trovato, grazie alle sentenze di legittimità delle Corte di Cassazione a Sezioni unite una loro definitiva interpretazione, ma non escludiamo che magari altre novità non ci vengano riservate .*” La recente sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010³ apre un nuovo capitolo che, crediamo tutto da esplorare, sia dal punto di vista assicurativo che prevenzionale.

In detta sentenza la Corte rispetto ad una problematica a Lei rimessa in merito a dubbi sulla “*...legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato anche nel caso in cui, non mutando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa l’aggravamento della malattia professionale dipenda dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno*” in quanto “*..l’aspetto che viene in considerazione non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno*” dapprima afferma che “*...in questa situazione non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, nella parte in cui escludono la rilevanza ai fini assicurativi di fattori espositivi al rischio ai fini dell’aggravamento della malattia professionale indennizzabile, rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost.*” ma successivamente dichiara l’eccezione non fondata.

Dopo un breve richiamo in cui viene ribadita la nota differenza tra i precetti di cui all’art.80 e all’art. 137 - il primo che dispone che, in caso di nuovo infortunio o nuova malattia professionale, si proceda alla costituzione di una unica rendita sulla base del grado complessivo di inabilità (art. 80) , il secondo invece che successivamente alla costituzione della rendita, l’inabilità originaria subisca aggravamenti o miglioramenti in limiti temporali ben precisi - con il ribadire che la rendita non può più essere revisionata dopo quindici anni, in caso di malattia (art. 137), afferma testualmente: “*Le due norme, riferendosi all’ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso*

¹ Dirigenti Medici Sovrintendenza Medica Generale Inali Spec. in Medicina del Lavoro ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni

² A. Ossicini A. Miccio “*Modalità, criteriologia, validità della revisione ex. art.80 e art.83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*” *Rivista degli infortuni e della M.P. fasc.1/2007* 115-125

³ Sentenza 46/2010 Corte Costituzionale in appendice

che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta.

Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilità dell’art. 137 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia.

Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131.

Tali norme, così interpretate, assicurano idonea tutela alla fattispecie descritta dal rimettente e, pertanto, non è ravvisabile la denunciata violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.”.

L’input che ne deriva è quindi quello di considerare l’originaria domanda di revisione, ampiamente scaduta, come una nuova domanda, e questo lo vedremo allorchè la causa verrà riassunta dalla parte.

Si sottolinea inoltre il fatto che la Corte non si sia resa conto che, essendo la domanda del 4.12.2003, non si era più nel regime di T.U. n.1124/1965 ma si ricadeva nell’art.13 comma 6 del D.Lgs. 38/2000 che recita, nella parte che ci interessa: “...*Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.*” .

Ciò comporterà che non dovendosi procedere ad una complessiva valutazione del danno ai sensi dell’art.80, si dovrà pervenire alla costituzione di un’altra rendita in base al dispositivo di cui all’art.13, “...*senza tenere conto delle preesistenze..*” e, come disposto dalla circolare 57/2000 dell’Istituto assicuratore “..*la valutazione del nuovo danno*” verrà effettuata “..*come se la preesistente integrità psico-fisica fosse completa. Ciò è collegato al fatto che l’assicurato, **oltre all’indennizzo in capitale o in rendita spettante ai sensi della nuova disciplina di cui all’art. 13, continuerà a percepire la rendita corrisposta ai sensi della precedente disciplina di cui al Testo Unico...***”

La soluzione trovata appare pertanto un pericoloso escamotage per non dichiarare l'incostituzionalità dell'art.137 nella parte in cui non prevede un termine diverso dei quindici anni, o meglio laddove questo termine non risulta in alcun modo collegato alla cessazione del rischio.

Affermiamo ciò alla luce dell'atto di remissione in cui si legge *"...dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore."*

La motivazione adottata sembra una forzatura per non "verificare" se in concreto il termine quindicennale della revisione, anche in costanza di rischio (o anche di nuovo rischio su stessa patologia). consenta una vera tutela integrale e "sposta" la soluzione mediante l'applicazione dell'art. 80; che, nello specifico, ci appare una "revisione" mascherata.

Il principio ora stabilito crea un azzardato precedente per questa interpretazione suggestiva che trasforma la *"nuova inabilità"* in *"nuova malattia"*. ; che la decisione presa appaia forzata lo si comprende dal passaggio: *"...anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta..."* in cui si effettua uno scambio in corsa, poco ortodosso, tra il concetto di *"malattia"* e di *"inabilità"*.

L'Avvocatura Generale dell'Inail, in una sua nota interna ha dato tempestivamente conto di ciò esprimendo forti perplessità, sull'ardito passaggio tra art. 137 e art. 80. Si legge infatti in tale nota che : *"...nella motivazione della sentenza, peraltro, si fa riferimento all'ipotesi in cui il **"rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta"**, che, dal tenore letterale della pronuncia, sembrerebbe da inquadrare nell'ambito dell'articolo 80 T.U..*

Non sembra, peraltro, che il sopra riportato passaggio della motivazione possa indurre a ritenere che l'elemento di novità, necessario al fine di ricondurre la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 80 T.U. possa essere costituito dal solo maggior grado di inabilità.

L'enfaticizzazione dell'inciso e del dato letterale in esso contenuto - che costituirebbero la sola giustificazione di un conclusione siffatta - sembrano, infatti, porsi in contrasto con la ratio fondante della decisione e con la complessiva razionalità del sistema, essendo evidente l'impossibilità di distinguere la c.d. "nuova" inabilità causata dalla persistenza dell'esposizione alla noxa dall'aggravamento dei postumi che costituisca naturale evoluzione dell'originaria patologia, in assenza della emersione di un quadro sintomatologico che giustifichi la diagnosi di una nuova e diversa malattia."

In conclusione, se nel precedente lavoro, in commento alle sentenze di Cassazione, che avevano modificato i termini di **"inizio e fine"** del periodo revisionale delle rendite – cambiando una prassi

seguita da oltre quaranta anni – affermavamo che, essendo il periodo revisionale utile “..*schacciato sempre più verso l'ultimo termine revisionale...*” ciò avrebbe determinato un “..*restringimento del periodo “effettivo” di possibilità di revisionare un danno.*”, ora , la sentenza della Corte Costituzionale, con l'artificio messo in atto, sembra non mettere più limite a tali termini, dal momento che, in caso di aggravamento, successivo alla scadenza dei termini revisionali in caso di “esposizione” a rischio potrebbe, usando la terminologia della Corte, decorrere una “*nuova malattia*”/”*nuova inabilità*”.

La sentenza offre anche altri spunti sul piano prevenzionale relativamente alla tutela effettiva della salute del lavoratore laddove il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da parte del Medico Competente, abbia mancato di evitare quella stessa esposizione al rischio che è stata causa di malattia professionale.

Se è vero che : *“E' soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore con la sua residua capacità lavorativa continua ad adibirlo a mansioni, che sebbene corrispondenti alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) – di aggravamento a seguito dell'attività svolta...”* (Cass. sez. lav. 3 luglio 1997, n. 5961) la responsabilità non potrà che ricadere sul Medico Competente. Infatti, come è noto, il Medico Competente deve attuare la sorveglianza sanitaria, con il relativo giudizio di idoneità, non solo in fase preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro da svolgere ma anche periodicamente onde evitare “*un peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore a causa dell'attività lavorativa*” come statuisce la normativa prevenzionale.

Bibliografia

1. **Alibrandi G.**- Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ed Giuffrè, 2002
2. **Bellina M.L., Di Sora A., Lucchetta F. A., Milizia A., Goggiamani Ossicini A.** Percorribilità della revisione strategie operative Atti I Convegno Nazionale Medici Inail 1996 1 - 501-504
3. **Ferrari G.** - Sui criteri di valutazione dell'inabilità permanente da infortunio sul lavoro e da malattia professionale. Protezione Sociale, 397,1966
4. **Miccio A.** - Istituto della Revisione: ancora una garanzia completa per il lavoratore? 70° Congresso Nazionale SIMLI 2007 Giorn.Med.Lav.Erg. 2008 30:1 Suppl. 323.325
5. **Ossicini A.** - La consulenza in ambito Inail in “La Consulenza Medico legale” a cura di G. Umani Ronchi Edizione Giuffrè 2001
6. **Ossicini A.,** - Criteriologia della valutazione del danno confronto tra T.U. n.1124/65 e D.lvo n.38/2000, dall'attitudine al lavoro al danno biologico Rivista Infortuni Inail 2001 I-II, 115
7. **Ossicini A. - Antoniotti F.** - Metodologia della valutazione del danno INAIL - Zacchia, Anno 64, 2-3 :199-212 1991
8. **Ossicini A., Cimaglia G.** - D.P.R. n.1124/65 Art.80 e 83. Separati in casa? IX Giornate Mediterranee di Medicina Legale Isola Capo Rizzuto (CZ) 1990
9. **Ossicini A. Mortara V.** - Visite di Revisione: Validità, Potenzialità, Arbitrarietà. Seminario Aggiornamento Inail 2002
10. **Ossicini A, Miccio A** - Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2007; 1:115-125

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sentenza n.46/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale di Brescia nel procedimento vertente tra L. B. e l'INAIL con ordinanza del 30 dicembre 2008, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di L. B. e dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. (L.B., dipendente addetto ad una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale decorrente dal 28 novembre 1978, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, l'INAIL per ottenere il riconoscimento di un maggiore grado di inabilità (rispetto al 37% già riconosciuto dall'Istituto).

Il predetto ricorrente aveva continuato l'attività lavorativa "... senza che fossero mutate le condizioni ambientali, tempi e modalità di svolgimento della prestazione".

Acquisita nuova consulenza tecnica, il Tribunale adito accertava un peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente nella misura del 41% nel 2003 e del 44% nel 2008.

L'Istituto convenuto eccepeva l'inammissibilità della domanda per decorso (dal 28 novembre 1978 alla domanda amministrativa di nuova revisione) del quindicennio previsto dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Considerato che tale aggravamento, in forza della presunzione iuris et de iure di stabilizzazione dei postumi, di cui all'art. 137, non può essere sempre e tutto imputato alla patologia già indennizzata e che il ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa nel 2002, il rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato anche nel caso in cui, non mutando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'aggravamento della malattia professionale dipenda dal protrarsi dell'esposizione al rischio morbigeno.

Secondo il rimettente, l'aspetto che viene in considerazione non concerne l'evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall'Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell'esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno. In questa situazione non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, nella parte in cui escludono la rilevanza ai fini assicurativi di fattori espositivi al

rischio ai fini dell'aggravamento della malattia professionale indennizzabile, rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost.

Secondo la lettura che ne dà il rimettente, l'art. 80, escludendo in radice la possibilità di una revisione per l'unica patologia, pur se aggravata da una sopravvenuta esposizione lavorativa rispetto al tempo dell'accertamento in sede amministrativa, una volta decorso il quindicennio previsto dall'art. 137, collega il limite temporale all'unica malattia professionale e lo àncora all'eziologia professionale originaria. In questa maniera, esso limita in modo irrazionale il diritto alla revisione.

L'INAIL ha eccepito l'inammissibilità della questione relativa agli artt. 80, 131 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplinano fattispecie diverse da quelle del caso oggetto del giudizio a quo.

Rispetto, invece, all'art. 137 l'Istituto assicuratore sostiene l'infondatezza della questione, affermando che la scelta del legislatore è fondata su rilievi di natura sanitaria e statistico-epidemiologica che dimostrano come, nel maggior numero dei casi, una patologia manifestatasi con una incidenza tale da determinare il superamento della soglia minima indennizzabile in rendita esaurisca il suo processo evolutivo nell'arco di 15 anni.

2. (Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, sostiene che l'ordinanza di rimessione è priva della necessaria "autosufficienza", non apparendo chiaro se il superiore livello di ipoacusia accertato nel 2008 sia dovuto ad aggravamento della malattia iniziale, ovvero all'esposizione ulteriore al rumore, per il periodo posteriore al 23 novembre 1978. Né è chiaro se trattasi di peggioramento derivato dalla originaria malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita, oppure di sintomatologia aggiuntiva della malattia professionale derivante dalla ulteriore esposizione del lavoratore al medesimo rischio.

Considerato in diritto

1. (Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione – degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "nella parte in cui escludono la rilevanza, ai fini assicurativi, di fattori espositivi al rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile" (così, testualmente l'ordinanza di rimessione).

1.1. (Le norme censurate disciplinano, da un lato, la fattispecie che si verifica quando un lavoratore, già titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale sia colpito da nuovo infortunio o contragga nuova malattia (artt. 80, 131 e 132), e, dall'altro, il caso in cui l'invalidità dipendente dall'infortunio o dalla malattia per i quali sia stata costituita la rendita INAIL, si aggravi o migliori nel corso del tempo (art. 137).

Con riferimento alla prima ipotesi l'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone (con specifico riguardo al titolare di rendita per infortunio, ma il precetto, ai sensi degli artt. 131 e 132, è applicabile anche al titolare di rendita per malattia professionale) che, in caso di nuovo infortunio o nuova malattia professionale, si proceda alla costituzione di una unica rendita sulla base del grado complessivo di inabilità.

Diversa è l'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione della rendita, l'inabilità originaria subisca aggravamenti o miglioramenti. In questo caso è possibile per l'assicurato chiedere l'aumento della rendita e, rispettivamente, per l'Inail dispone la riduzione, ma entro determinati limiti temporali massimi. Precisamente, la rendita non può più essere revisionata dopo dieci anni dalla sua costituzione, se si tratta di infortunio (art. 83), ovvero dopo quindici anni, in caso di malattia (art. 137).

2. (Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarisce se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore.

L'eccezione non è fondata.

Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore.

Risulta dunque chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.

3. (Nel merito, la questione relativa agli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non è fondata nei termini appresso specificati.

Le due norme, riferendosi all'ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta.

Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l'ipotesi così delineata nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e consequenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia.

Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.

Tali norme, così interpretate, assicurano idonea tutela alla fattispecie descritta dal rimettente e, pertanto, non è ravvisabile la denunciata violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.

4. (Le questioni relative agli artt. 132 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sono inammissibili per difetto di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare applicazione di tali norme nel giudizio principale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA